

N. Prot. 766/2025 u.

Prov. 64/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Perugia, 1.4.2025

Oggetto: *Disposizioni operative in materia di processo penale telematico a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, del D.M. 27 dicembre 2024 n. 206.*

Il Presidente f.f.

Visto l'art. 87, comma 6 *bis*, D. Lgs. n. 150/2022;

Visto il Regolamento adottato con D.M. 29.12.2023 n. 217 in materia di processo penale telematico, in vigore dal 14.01.2024;

Visto il D.M. 27 dicembre 2024 n. 206 recante modifiche al D.M. 217/2023;

Visti gli artt. 110, 111 bis e 111 ter c.p.p.;

Premesso che il D.M. giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, con il novellato art. 3 del D.M. n. 217/2023, ha previsto, a **decorrere dal 1° gennaio 2025**, il deposito di tutti gli atti, documenti, richieste e memorie da parte sia dei soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo operante nell'Ufficio) che dei soggetti abilitati esterni (difensori) con modalità esclusivamente telematiche presso l'Ufficio GIP/GUP ed il Tribunale settore dibattimento penale, con la previsione di alcune eccezioni e differenti termini di efficacia al 31 marzo e 31 dicembre 2025;

Sentito il RID Giudicante Penale e il Coordinatore della Sezione Penale;

Visto il Provvedimento prot. 43/2025, da intendersi qui integralmente richiamato, recante disposizioni operative in materia di processo penale telematico, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, del D.M. 27 dicembre 2024 n. 206;

Considerata l'estensione, a far data dal 31.3.2025, per tutti i soggetti abilitati sia interni (magistrati e personale amministrativo operante nell'Ufficio) che esterni (difensori) - di deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie **nel rito abbreviato e nel rito immediato**;

Rilevata la persistenza di malfunzionamenti del sistema, seppur limitati, anche in correlazione agli interventi evolutivi intervenuti *in itinere* conseguenti alla sperimentazione dell'applicativo negli uffici giudiziari;

Considerato che sono tuttora in corso interventi di implementazione e perfezionamento dell'applicativo APP da parte degli organi competenti;

-che, allo stato, per problemi sistemici non è stato possibile ultimare la trasmigrazione integrale in APP dei fascicoli assegnati ai GOP, essendo ancora in corso un'attività di bonifica dei dati a SICP funzionale alla risoluzione della problematica predetta;

-che le novità normative sopra esposte incidono in modo rilevante sull'organizzazione del lavoro giudiziario nel settore penale, con il rischio che eventuali disfunzioni dell'applicativo possano riverberarsi negativamente sul diritto dell'imputato alla ragionevole durata del processo e, più in generale, sui diritti e interessi primari delle parti processuali e della collettività, oltre che sul perseguimento, in concreto, degli obiettivi efficientamento prescritti dal PNRR;

richiamato il quadro normativo di riferimento e, in particolare, l'art. 111 bis c.p.p. che prevede al primo comma *“salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”* e al terzo comma che *“la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”*;

Rilevato, altresì, che il successivo articolo 111 ter c.p.p. prevede ai commi 3 e 4 che:

“gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico”

“Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale”;

Visto l'art. 175bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, prevedendo in tali casi la redazione degli atti in forma di documento analogico e il loro deposito con modalità non telematiche;

Ritenuta la necessità, anche al fine di evitare iniziative diverse e non coordinate all'interno dell'Ufficio potenzialmente pregiudizievoli per la validità degli atti e degli adempimenti processuali, di prorogare le indicazioni organizzative già fissate con provvedimento nr. 43/2025, fissando quale termine della loro efficacia la data del **15 settembre 2025**;

Ritenuto pertanto che:

- fino al 15 settembre 2025, laddove si dovessero verificare interruzioni nel sistema operativo, carenze o problemi tecnici di APP, ovvero carenze o problemi tecnici interessanti le dotazioni informatiche, ostativi al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, e in particolare di quella di udienza, appare comunque necessario scongiurare ritardi e/o rallentamenti dell'attività stessa;
- in tale prospettiva, si ritiene necessario autorizzare parimenti il deposito dei provvedimenti con modalità alternativa telematica o non telematica per tutti gli atti per i quali il D.M. giustizia 27 dicembre 2024 n. 206 ha previsto l'obbligo del deposito telematico, dando espressamente atto, con apposita attestazione motivata (ovvero nel corpo del verbale di udienza), ai sensi degli artt. 175 bis e 111 bis co 3 c.p.p., delle problematiche tecniche o processuali che giustificano, in concreto, una deroga

all'applicazione del DM n.206/2024;

- in tali casi i Magistrati e il Personale di Cancelleria sono autorizzati a procedere alla redazione dell'atto e del verbale in forma di documento analogico e al suo deposito con modalità non telematica, fatta salva la tempestiva conversione del documento in copia informatica, con la scansione dell'atto o del verbale per il successivo deposito telematico e inserimento nel fascicolo informatico, anche utilizzando eventualmente il già collaudato applicativo TIAP.

Visti gli artt. 111-*bis* e 175-*bis* c.p.p.;

DISPONE

- che i Magistrati ed il Personale di Cancelleria operino, laddove prescritto, con il deposito degli atti in via telematica;
- che, allorquando – in relazione agli atti per i quali il D.M. giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 stabilisce che il deposito avvenga esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p. – vi siano problemi tecnici dell'applicativo APP o carenze/problematiche tecniche interessanti le dotazioni informatiche che impediscano o rendano difficoltoso il regolare svolgimento dell'attività di udienza e conseguentemente l'efficiente esercizio dell'attività giurisdizionale, i Magistrati dell'Ufficio GIP/GUP e del settore dibattimentale e il Personale di Cancelleria sono autorizzati fino al 15 settembre 2025, a ricorrere a modalità non telematiche per il deposito di tali atti, dando espressamente atto delle ragioni giustificative della deroga, nel verbale di udienza o con apposita attestazione contenente l'indicazione della tipologia delle problematiche riscontrate e richiamante espressamente il presente provvedimento.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si comunichi, a cura della Segreteria della presidenza, a tutti i Giudici professionali e onorari, al Dirigente Amministrativo e ai Direttori Amministrativi delle Cancellerie penali.

Si trasmetta per doverosa conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Perugia, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia, al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, al Presidente della Camera Penale di Perugia, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati e al CISIA di Perugia.

Si pubblichi sul sito internet dell'Ufficio.

Il Presidente del Tribunale f.f.

Teresa Giardino

